

DELIBERAZIONE 8 MAGGIO 2024

173/2024/R/GAS

RICONOSCIMENTO, IN VIA STRAORDINARIA, DEGLI EFFETTI DERIVANTI DALLE REVISIONI DEI DATI ISTAT UTILIZZATI AI FINI DELLA DETERMINAZIONE DELLA VARIAZIONE DEL DEFLATORE DEGLI INVESTIMENTI FISSI LORDI, PER I SERVIZI DI DISTRIBUZIONE E MISURA DEL GAS

L'AUTORITÀ DI REGOLAZIONE PER ENERGIA RETI E AMBIENTE

Nella 1293^a riunione del 8 maggio 2024

VISTI:

- la direttiva 2009/73/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 luglio 2009, relativa a norme comuni per il mercato interno del gas naturale;
- la legge 14 novembre 1995, n. 481, come successivamente modificata e integrata;
- il decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164, come successivamente modificato e integrato;
- il decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 2001, n. 244;
- la legge 27 ottobre 2003, n. 290, come successivamente modificata e integrata;
- la legge 23 agosto 2004, n. 239, come successivamente modificata e integrata;
- la legge 23 luglio 2009, n. 99, come successivamente modificata e integrata;
- il decreto legislativo 1 giugno 2011, n. 93, come successivamente modificato e integrato;
- il decreto del Ministro dello Sviluppo economico, di concerto con il Ministro per i Rapporti con le Regioni e la Coesione territoriale, 12 novembre 2011, n. 226, come successivamente modificato e integrato;
- la deliberazione dell'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (di seguito: Autorità) 27 dicembre 2013, 631/2013/R/GAS e il relativo Allegato A, recante "Direttive per la messa in servizio di gruppi di misura del gas caratterizzati dai requisiti funzionali minimi", come successivamente modificato e integrato (di seguito: *Direttive per la messa in servizio dei gruppi di misura del gas*);
- la deliberazione dell'Autorità 23 ottobre 2019, 419/2019/R/GAS (di seguito: deliberazione 419/2019/R/GAS) e il relativo Allegato A, come successivamente modificato e integrato (di seguito: RTSG 2020-2025);
- la deliberazione dell'Autorità 27 dicembre 2019, 570/2019/R/GAS e il relativo Allegato A, recante "Regolazione delle tariffe dei servizi di distribuzione e misura del gas per il periodo di regolazione 2020-2025 (RTDG 2020-2025)", come successivamente modificati e integrati;

- la deliberazione dell’Autorità 29 dicembre 2022, 736/2022/R/GAS (di seguito: deliberazione 736/2022/R/GAS);
- la deliberazione dell’Autorità 29 dicembre 2022, 737/2022/R/GAS e il relativo Allegato A, recante “Regolazione delle tariffe dei servizi di distribuzione e misura del gas per il periodo di regolazione 2020-2025 (RTDG 2020-2025)”, per il periodo dall’1 gennaio 2023, come successivamente modificati e integrati (di seguito: RTDG);
- la deliberazione dell’Autorità 28 dicembre 2023, 631/2023/R/GAS (di seguito: deliberazione 631/2023/R/GAS);
- la deliberazione dell’Autorità 5 marzo 2024, 66/2024/R/GAS (di seguito: deliberazione 66/2024/R/GAS);
- il documento per la consultazione dell’Autorità 5 marzo 2024, 67/2024/R/GAS (di seguito: documento per la consultazione 67/2024/R/GAS).

CONSIDERATO CHE:

- gli articoli 54 e 55 della RTDG prevedono che l’Autorità aggiorni, entro il 15 dicembre dell’anno precedente a quello di efficacia, le componenti a remunerazione del capitale investito e a copertura degli ammortamenti per i servizi di distribuzione e misura del gas, in funzione, tra le altre variabili, del tasso di variazione medio annuo del deflatore degli investimenti fissi lordi rilevato dall’Istat, riferito agli ultimi quattro trimestri disponibili sulla base del calendario di pubblicazione dell’Istat;
- l’articolo 53 della RTDG prevede disposizioni analoghe a quelle riportate al punto precedente per l’aggiornamento delle componenti a copertura dei costi di capitale centralizzati;
- l’articolo 67 e l’articolo 71 della RTDG prevedono l’aggiornamento annuale delle componenti delle opzioni tariffarie per i servizi di distribuzione e misura in reti isolate di gas naturale e di gas diversi dal naturale a mezzo di reti canalizzate in funzione dei tassi di variazione delle variabili che influenzano il costo del servizio, tra le quali il deflatore degli investimenti fissi lordi, determinati in coerenza con le regole previste per i servizi di distribuzione e misura del gas naturale in reti di distribuzione interconnesse con il sistema nazionale di trasporto;
- ai sensi dell’articolo 33, comma 5, e dell’articolo 56, comma 2, della RTDG, inoltre, vengono aggiornati in funzione del tasso di variazione medio annuo del deflatore degli investimenti fissi lordi rilevato dall’Istat anche il valore del tetto all’ammontare dei costi riconosciuti a copertura dei costi di capitale nelle località in avviamento, di cui all’articolo 33, comma 3, della medesima RTDG, e i costi *standard*, inclusivi dei costi di installazione e messa in servizio, utilizzati ai fini del riconoscimento degli investimenti relativi all’installazione di gruppi di misura e dispositivi *add on* effettuata in applicazione delle disposizioni delle *Direttive per la messa in servizio dei gruppi di misura del gas*;
- ai sensi dell’articolo 52*bis*, comma 1, lettera b), della RTDG, infine, è aggiornata in funzione del tasso di variazione medio annuo del deflatore degli investimenti

fissi lordi rilevato dall'Istat anche la quota parte della componente parametrica per i sistemi di telelettura/telegestione e concentratori, relativa alla copertura dei costi di capitale;

- con la deliberazione 419/2019/R/GAS, l'Autorità ha definito i criteri di regolazione tariffaria del servizio di stoccaggio del gas naturale per il quinto periodo di regolazione 2020-2025; i costi storici degli incrementi patrimoniali annuali sono rivalutati applicando il deflatore degli investimenti fissi lordi riportato nella Tabella 2 della RTSG 2020-2025, aggiornato annualmente con il tasso di variazione medio annuo del deflatore riferito all'anno precedente l'anno di presentazione della proposta tariffaria.

CONSIDERATO CHE:

- come riportato nella parte di motivazione della deliberazione 736/2022/R/GAS, con la quale l'Autorità ha proceduto all'aggiornamento delle tariffe obbligatorie per i servizi di distribuzione e misura del gas per l'anno 2023, il tasso di variazione medio annuo del deflatore degli investimenti fissi lordi, pari alla variazione media registrata dall'indice del deflatore degli investimenti fissi lordi, come rilevato dall'Istat, pubblicato in data 5 ottobre 2022 e relativo al periodo II trimestre 2021 – I trimestre 2022, rispetto ai quattro trimestri precedenti, è stato accertato nella misura del 2,80%;
- in occasione dell'avvio della raccolta dati funzionale all'aggiornamento delle tariffe per i servizi di distribuzione e misura del gas per l'anno 2024, in data 17 ottobre 2023, è stato riportato nel "*Manuale d'uso: RAB gas*", reso disponibile sul sito internet dell'Autorità, il valore del tasso di variazione del deflatore relativo al periodo II trimestre 2022 – I trimestre 2023, rispetto ai quattro trimestri precedenti, sulla base dei dati pubblicati dall'Istat in data 4 ottobre 2023;
- con la pubblicazione del 4 ottobre 2023 (di seguito: *release* di ottobre 2023), l'Istat ha aggiornato le serie storiche del deflatore al II trimestre 2023, comprese quelle dei trimestri precedenti; diversi operatori ed associazioni di categoria hanno inoltrato formale richiesta di riconoscimento degli effetti derivanti dal suddetto aggiornamento delle serie storiche da parte dell'Istat, utilizzati ai fini della determinazione del tasso di variazione del deflatore degli investimenti fissi lordi, tramite una ridefinizione del valore del tasso riportato nel suddetto *Manuale d'uso*;
- in particolare, gli operatori hanno rilevato che il valore indicato nel *Manuale d'uso*, non tenendo conto della revisione dei dati da parte dell'Istat, di entità mai registrata negli anni precedenti, non rifletterebbe la reale dinamica inflattiva registrata nell'attuale contesto congiunturale;
- come riportato nella deliberazione 631/2023/R/GAS, di aggiornamento delle tariffe per i servizi di distribuzione e misura del gas per l'anno 2024, il tasso di variazione medio annuo del deflatore degli investimenti fissi lordi, pari alla variazione media registrata dall'indice del deflatore degli investimenti fissi lordi, come rilevato dall'Istat nella *release* di ottobre 2023 (relativo al periodo II trimestre 2022 – I

trimestre 2023, rispetto ai quattro trimestri precedenti) è stato accertato nella misura del 3,80%;

- con la suddetta deliberazione 631/2023/R/GAS, l’Autorità ha ritenuto opportuno rinviare ad un successivo procedimento le valutazioni in merito all’eventuale riconoscimento, in via straordinaria, degli effetti derivanti dalla revisione, da parte dell’Istat, in concomitanza con la *release* di ottobre 2023, dei dati utilizzati ai fini della determinazione del tasso di variazione del deflatore degli investimenti fissi lordi.

CONSIDERATO CHE:

- con la deliberazione 66/2024/R/GAS, l’Autorità ha avviato un procedimento finalizzato all’eventuale riconoscimento, in via straordinaria, degli effetti derivanti dalla revisione, da parte dell’Istat, in occasione della *release* di ottobre 2023, delle serie storiche dei dati utilizzati ai fini della determinazione del tasso di variazione del deflatore degli investimenti fissi lordi, da applicare con riferimento ai servizi di distribuzione e misura del gas naturale in reti di distribuzione interconnesse con il sistema nazionale di trasporto e ai servizi di distribuzione e misura in reti isolate di gas naturale e di gas diversi dal naturale a mezzo di reti canalizzate;
- come chiarito nella parte di motivazione della deliberazione 66/2024/R/GAS, il procedimento di cui al punto precedente non ha ad oggetto la valutazione di nuove o diverse modalità, rispetto al passato, per la determinazione del tasso di variazione del deflatore a regime, rispetto a quelle attualmente previste dalla RTDG.

CONSIDERATO CHE:

- nel documento per la consultazione 67/2024/R/GAS, l’Autorità ha espresso i propri orientamenti in merito alle modalità operative per il riconoscimento, in via straordinaria, degli effetti derivanti dalla revisione dei dati utilizzati per la determinazione del tasso di variazione del deflatore degli investimenti fissi lordi con riferimento ai servizi di distribuzione e misura del gas;
- in particolare, nel documento per la consultazione 67/2024/R/GAS, l’Autorità ha:
 - evidenziato che le modalità attuative adottate o proposte, con riferimento ai servizi infrastrutturali soggetti a regolazione ROSS-base, per tenere conto, in via straordinaria, degli effetti della revisione dei dati relativi al deflatore da parte dell’Istat, non possono trovare applicazione immediata per i servizi di distribuzione e misura del gas, in considerazione del fatto che, per questi, non trova applicazione la misura straordinaria del “raccordo” in quanto non ancora soggetto, al momento, alla regolazione ROSS-base;
 - prospettato, oltre all’ipotesi di rinviare la valutazione delle modalità operative per il riconoscimento degli effetti della revisione dei dati da parte dell’Istat in occasione dell’avvio della regolazione ROSS-base per i servizi

di distribuzione e misura del gas (*Ipotesi 0*), le seguenti due ipotesi di intervento:

- *Ipotesi 1*, che prevede il ricalcolo del tasso di variazione del deflatore utilizzato per l'aggiornamento delle tariffe 2023, sulla base degli ultimi dati Istat disponibili, e di determinare lo scostamento tra tale tasso di variazione e quello pari al 2,80% calcolato sulla base della *release* di ottobre 2022, utilizzato ai fini delle determinazioni tariffarie per l'anno 2023, di cui alla deliberazione 736/2022/R/GAS; tale scostamento verrebbe quindi "sommato" al tasso di variazione del deflatore utilizzato per l'aggiornamento delle tariffe 2024, calcolato sulla base delle regole ordinarie, in modo da ottenere un nuovo valore "rettificato" del tasso di variazione del deflatore per il medesimo anno 2024;
- *Ipotesi 2*, che prevede il ricalcolo del tasso di variazione del deflatore utilizzato per l'aggiornamento delle tariffe per l'anno 2024, tra il periodo II trimestre 2022 – I trimestre 2023 e i quattro trimestri precedenti, sulla base dei seguenti riferimenti:
 - per il periodo II trimestre 2022 – I trimestre 2023 ("nuovo periodo"), considerando gli ultimi dati Istat disponibili;
 - per il periodo II trimestre 2021 – I trimestre 2022 ("periodo base"), mantenendo fermo il riferimento ai dati pubblicati in data 5 ottobre 2022, utilizzati ai fini del calcolo del tasso di variazione del deflatore per l'aggiornamento all'anno tariffe 2023, ai sensi della deliberazione 736/2022/R/GAS;
- chiarito, con riferimento alla decorrenza di tali misure per i servizi di distribuzione e misura del gas naturale in reti di distribuzione interconnesse con il sistema nazionale di trasporto, che la modifica del tasso di variazione del deflatore avrebbe effetto a partire dalle tariffe definitive per l'anno 2024, valutando comunque la possibilità di tenere conto dell'eventuale rettifica del tasso di variazione del deflatore degli investimenti fissi lordi già in sede di determinazione delle tariffe di riferimento provvisorie per l'anno 2024, qualora compatibile con le tempistiche necessarie per l'elaborazione dei dati;
- prospettato, con riferimento ai servizi di distribuzione e misura in reti isolate di gas naturale e di gas diversi dal naturale a mezzo di reti canalizzate, per i quali non trovano applicazione meccanismi di *tariff decoupling*, di procedere all'eventuale riconoscimento degli effetti derivanti dalla revisione dei dati da parte dell'Istat a valere dalle opzioni tariffarie per l'anno 2025, mediante un fattore di correzione dei ricavi che ne intercetti gli effetti in termini di remunerazione del capitale investito e ammortamenti riconosciuti, al fine di evitare rideterminazioni delle opzioni tariffarie per il medesimo anno 2024, approvate con la deliberazione 631/2023/R/GAS e già oggetto di fatturazione ai clienti finali.

CONSIDERATO CHE:

- i soggetti che hanno partecipato alla consultazione hanno, in linea generale, ritenuto condivisibile l'orientamento dell'Autorità di riconoscere, in via straordinaria, gli effetti della revisione da parte dell'Istat dei dati utilizzati per il calcolo del tasso di variazione del deflatore;
- con riferimento alle ipotesi di intervento prospettate nel documento per la consultazione 67/2024/R/GAS:
 - è stato sottolineato che la sterilizzazione degli effetti della revisione dei dati Istat non può rappresentare un evento né eventuale, né straordinario, dovendo piuttosto ritenersi un atto obbligatorio e vincolato da parte dell'Autorità, in particolare in periodi di sensibili oscillazioni dei dati pubblicati dall'Istat;
 - alcuni soggetti ritengono non necessaria l'adozione di misure specifiche, di carattere generale e/o di tipo eccezionale, per gestire gli effetti derivanti dalle revisioni dei dati utilizzati per determinare il tasso di variazione del deflatore degli investimenti fissi lordi per i servizi infrastrutturali in esame, in quanto le attuali disposizioni della RTDG risulterebbero compatibili con eventuali affinamenti delle modalità di calcolo del tasso di variazione del deflatore al fine di intercettare in modo sistematico gli effetti delle modifiche dei dati da parte dell'Istat;
 - un soggetto ravvisa l'opportunità di procedere alla rivalutazione del deflatore con cadenza annuale (o quantomeno per ciascun semi-periodo regolatorio), attraverso l'utilizzo di modalità *trigger* che rendano "automatico" l'aggiornamento dei dati al superamento di determinate soglie; in tale contesto, andrebbero inoltre considerate e valutate le revisioni straordinarie approvate dall'Istat ogni cinque anni, che intercettano le modifiche metodologiche nel trattamento dei dati di base;
- con riferimento alle modalità applicative per il riconoscimento degli effetti derivanti dalla revisione dei dati da parte dell'Istat:
 - le osservazioni pervenute hanno evidenziato una generale preferenza per l'implementazione dell'*Ipotesi 2*, che risulterebbe coerente con l'approccio metodologico già previsto dalla RTDG e consentirebbe un recupero delle variazioni derivanti dalla revisione dei dati Istat coerente con quello previsto in occasione degli aggiornamenti effettuati per i servizi soggetti a regolazione ROSS, in relazione ai quali tale recupero è stato effettuato nell'ambito del c.d. raccordo, previsto per allineare il periodo di riferimento per la determinazione della variazione annuale del deflatore all'anno solare;
 - diversi soggetti hanno evidenziato che il criterio prospettato nell'*Ipotesi 2* dovrebbe essere applicato anche ai fini dei futuri aggiornamenti tariffari, quanto meno per il calcolo del tasso di variazione del deflatore per l'anno 2025, allo scopo di cogliere, pur con un ritardo di un anno, gli effetti delle sistematiche revisioni trimestrali del deflatore da parte dell'Istat, concatenando correttamente le serie storiche senza generare "buchi" o

- “sovrapposizioni” rispetto all’aggiornamento precedente ed evitando nel contempo sistematiche rideterminazioni *ex-post* del tasso di variazione del deflatore, con conseguente minore certezza dei ricavi per gli operatori e maggiore onerosità amministrativa;
- un soggetto, nell’esprimere la propria preferenza in favore dell’*Ipotesi 2*, ha sostenuto che l’unica soluzione corretta e percorribile consisterebbe nel tenere conto dell’aggiornamento dei dati Istat ai fini della rettifica del tasso di variazione del deflatore utilizzato sia ai fini dell’aggiornamento delle tariffe per l’anno 2023 che per l’anno 2024;
 - sempre con riferimento all’*Ipotesi 2*, prospettata nel documento per la consultazione 67/2024/R/GAS:
 - diversi soggetti hanno proposto, in relazione al c.d. “nuovo periodo”, di fare riferimento ai valori degli indici del deflatore pubblicati dall’Istat nella *release* di ottobre 2023 in luogo della *release* di marzo 2024; tale accorgimento consentirebbe di estendere l’applicazione dell’*Ipotesi 2* anche ai fini dell’aggiornamento del tasso di variazione del deflatore per l’anno 2025, mantenendo fermo il riferimento alla *release* di ottobre di ciascun anno;
 - con riferimento alla decorrenza delle modifiche del tasso di variazione del deflatore:
 - è stata evidenziata l’opportunità che l’intervento prospettato sia implementato già in sede di determinazione delle tariffe di riferimento provvisorie per l’anno 2024, al fine di consentire agli operatori di recepire, nelle proprie valutazioni, i valori delle componenti tariffarie già correttamente rivalutati;
 - è stata ritenuta condivisibile l’ipotesi di posticipare ad una fase successiva il recepimento nella raccolta RAB GAS delle rettifiche dei dati relativi alle dismissioni di gruppi di misura tradizionali nell’ambito del programma di sostituzione previsto dalle “*Directive per la messa in servizio dei gruppi di misura del gas*”, conseguenti alla modifica del tasso di variazione del deflatore per l’anno 2024, in sede di determinazione delle tariffe di riferimento definitive per l’anno 2024.

CONSIDERATO CHE:

- con riferimento alle ipotesi di intervento per i servizi di distribuzione e misura in reti isolate di gas naturale e di gas diversi dal naturale a mezzo di reti canalizzate, le osservazioni pervenute non sono risultate concordi, in particolare:
 - alcuni soggetti hanno ritenuto condivisibile l’ipotesi di riconoscere gli effetti derivanti dalla revisione dei dati da parte dell’Istat in sede di determinazione del tasso di variazione del deflatore per l’anno 2025, a valere sulle opzioni tariffarie per l’anno 2025, anche in considerazione della circoscritta numerosità di tali tipologie di rete nell’ambito del sistema gas italiano;

- altri soggetti hanno espresso contrarietà rispetto a tale ipotesi, sostenendo che non garantirebbe un pieno recupero degli effetti della revisione dei dati in caso di andamento climatico sfavorevole, ovvero nel caso in cui i consumi nell'anno 2025 risultassero inferiori rispetto ai consumi nell'anno 2024, proponendo, quindi, di prevedere conguagli nelle fatture dei clienti finali nel corso del 2024, o il recupero degli importi tramite un pagamento *una tantum* da parte della Cassa per i servizi energetici e ambientali;
- ai fini della determinazione delle opzioni tariffarie per i servizi di distribuzione e misura in reti isolate di gas naturale e di gas diversi dal naturale a mezzo di reti canalizzate, rilevano il numero di punti di riconsegna e i quantitativi di gas distribuito/fatturato relativi all'anno $t-2$ rispetto all'anno t di applicazione delle tariffe; pertanto, le opzioni tariffarie vigenti nell'anno 2024, si basano sulle suddette variabili riferite all'anno 2022;
- la regolazione tariffaria dei servizi in relazione ai quali trovano applicazione le opzioni tariffarie, inoltre, consente alle imprese di offrire diverse articolazioni di quote fisse e quote variabili, per scaglione di consumo.

CONSIDERATO CHE:

- alcuni soggetti operanti in servizi diversi dalla distribuzione e misura del gas hanno evidenziato, in termini generali, come il deflatore non consenta di riflettere le reali dinamiche inflattive dei costi di capitale dei settori energetici infrastrutturali ed ha presentato osservazioni volte a identificare soluzioni alternative all'utilizzo del deflatore degli investimenti fissi lordi;
- nell'ambito della consultazione, sono inoltre pervenuti contributi inerenti la regolazione tariffaria del servizio di stoccaggio, che evidenziano come, in attesa di valutazioni più generali sull'utilizzo del deflatore ai fini tariffari, sia necessario intervenire anche nella regolazione dello stoccaggio con una misura straordinaria analoga a quella prospettata per i servizi di distribuzione e misura del gas, al fine di compensare la significativa revisione, da parte dell'Istat, delle serie storiche del deflatore negli ultimi due anni.

CONSIDERATO, INFINE, CHE:

- come anche evidenziato nel documento per la consultazione 67/2024/R/GAS, l'Istat adotta una politica di revisione degli indicatori dei Conti Economici Trimestrali che prevede, accanto a revisioni ordinarie, con frequenza trimestrale, a partire dal trimestre successivo a quello della prima diffusione dei dati e che riguardano il periodo fino ai 4 anni precedenti, oltre ai trimestri in corso d'anno, delle revisioni straordinarie, introdotte ogni cinque anni in base alla normativa europea, in seguito a modifiche metodologiche nel trattamento dei dati di base, di classificazione e/o di definizione delle variabili, che interessano l'anno di riferimento della nuova stima in livello degli aggregati economici e riguardano l'intera serie storica dei dati;

- la prossima revisione straordinaria verrà effettuata nel 2024, indicativamente entro la fine del mese di settembre e comporterà la ricostruzione delle serie storiche dei conti economici trimestrali a partire dal 1995.

RITENUTO OPPORTUNO:

- concludere il procedimento avviato con la deliberazione 66/2024/R/GAS, procedendo al riconoscimento, in via straordinaria, degli effetti derivanti dalla revisione, da parte dell'Istat, dei dati utilizzati per la determinazione del tasso di variazione del deflatore degli investimenti fissi lordi utilizzato ai fini dell'aggiornamento delle tariffe per i servizi di distribuzione e misura del gas per l'anno 2024; le modalità adottate ai fini di tale riconoscimento, peraltro condivise dalla gran parte dei soggetti che hanno partecipato alla consultazione, garantiscono il pieno riconoscimento degli effetti derivanti dalla revisione dei dati Istat, con un *lag* di un anno, evitando, nel contempo, di dover procedere a rettifiche dei dati già comunicati nelle raccolte tariffarie con conseguente necessità di rideterminare le tariffe di riferimento del 2023;
- anche alla luce delle osservazioni pervenute, ai fini di tale riconoscimento, adottare l'*Ipotesi 2* prospettata nel documento per la consultazione 67/2024/R/GAS; tale modalità operativa risulta maggiormente coerente con l'approccio previsto per tenere conto della rettifica dei dati dell'Istat per i servizi soggetti a regolazione ROSS-base dall'anno 2024, con riferimento ai quali è stato adottato un approccio analogo ai fini del calcolo del c.d. raccordo, che ha consentito di allineare i periodi considerati per il calcolo del tasso di variazione del deflatore all'anno solare;
- valutare le richieste di estendere al 2025 la metodologia di cui all'*Ipotesi 2* a valle degli approfondimenti che si renderanno eventualmente necessari a seguito della prossima revisione straordinaria dei dati da parte dell'Istat, attesa per il mese di settembre 2024, il cui impatto risulta attualmente non prevedibile;
- nelle more delle valutazioni di cui al punto precedente, accogliere la proposta pervenuta in consultazione di considerare, ai fini del calcolo della variazione del deflatore per l'anno 2024, per il "nuovo periodo", i dati utilizzati per la prima determinazione del tasso di variazione del deflatore per l'anno 2024, ai sensi della deliberazione 631/2023/R/GAS, invece degli ultimi dati disponibili al momento della rideterminazione (5 marzo 2024), come originariamente proposto in consultazione;
- in coerenza con quanto riportato ai punti precedenti, rideterminare quindi il tasso di variazione del deflatore per l'aggiornamento delle tariffe per l'anno 2024, tra il valore medio del deflatore nel periodo II trimestre 2022 – I trimestre 2023 e il valore medio del deflatore nei quattro trimestri precedenti, considerando:
 - per il periodo II trimestre 2022 – I trimestre 2023 ("nuovo periodo"), i dati pubblicati dall'Istat in data 4 ottobre 2023;
 - per il periodo II trimestre 2021 – I trimestre 2022 ("periodo base"), i dati pubblicati in data 5 ottobre 2022, utilizzati ai fini del calcolo del tasso di

variazione del deflatore per l'aggiornamento all'anno tariffe 2023, ai sensi della deliberazione 736/2022/R/GAS;

- in continuità con l'approccio seguito per le determinazioni ordinarie del tasso di variazione del deflatore, prevedere che, ai fini del calcolo di cui al punto precedente, i valori medi annuali del deflatore in ciascuno dei due periodi presi a riferimento non vengano arrotondati, mentre la variazione percentuale tra i due periodi venga arrotondata alla terza cifra decimale;
- prevedere che il tasso di variazione del deflatore per l'anno 2024, come rideterminato ai sensi dei punti precedenti, trovi applicazione ai fini della pubblicazione delle tariffe di riferimento provvisorie e delle tariffe di riferimento definitive per il medesimo anno;
- prevedere che il recepimento nella raccolta RAB GAS relativa all'anno solare 2022 delle rettifiche dei dati relativi alle dismissioni di gruppi di misura tradizionali nell'ambito del programma di sostituzione previsto dalle “*Directive per la messa in servizio dei gruppi di misura del gas*”, conseguenti alla modifica del tasso di variazione del deflatore per l'anno 2024, venga posticipato rispetto all'adozione del provvedimento relativo alle tariffe di riferimento provvisorie per l'anno 2024, in tempo utile per l'adozione del provvedimento relativo alle tariffe di riferimento definitive per l'anno 2024;
- con riferimento ai servizi di distribuzione e misura in reti isolate di gas naturale e di gas diversi dal naturale a mezzo di reti canalizzate:
 - confermare gli orientamenti espressi nel documento per la consultazione 67/2024/R/GAS, procedendo al riconoscimento degli effetti della revisione dei dati Istat in occasione della determinazione del tasso di variazione del deflatore ai fini dell'aggiornamento delle opzioni tariffarie per l'anno 2025, per motivi di semplicità amministrativa e al fine di evitare un aggravio delle attività connesse alla gestione dei conguagli; in merito, non appaiono condivisibili le osservazioni secondo le quali tale soluzione non garantirebbe un pieno recupero degli effetti della revisione dei dati da parte dell'Istat in caso di andamento climatico sfavorevole, in quanto il rischio derivante dallo scostamento tra i volumi assunti di fini della determinazione dei corrispettivi unitari delle opzioni tariffarie e i volumi effettivamente distribuiti, è insito nella regolazione di tali servizi, per i quali, diversamente dai servizi di distribuzione di gas naturale in reti interconnesse, non trova applicazione il c.d. *tariff decoupling* e non viene previsto alcun meccanismo di perequazione a copertura degli squilibri tra ricavi ammessi dalla tariffa di riferimento e ricavi effettivi;
 - adottare modalità operative per il riconoscimento degli effetti della rettifica dei dati coerenti con quelle introdotte con riferimento al servizio di distribuzione del gas naturale in reti interconnesse, prevedendo, in sede di determinazione dei ricavi di riferimento per l'anno 2025, una partita straordinaria di ricavi ammessi aggiuntivi, determinata in funzione del *delta* di tasso di variazione del deflatore riconosciuto per l'anno 2024 e che

intercetti quindi gli effetti delle rettifiche dei dati Istat in termini di remunerazione del capitale investito e ammortamenti riconosciuti;

- in particolare, determinare lo scostamento tra il tasso di variazione del deflatore “rettificato” per il servizio di distribuzione del gas naturale in reti interconnesse e il tasso di variazione del deflatore, pari al 3,80%, utilizzato ai fini dell’aggiornamento delle opzioni tariffarie per l’anno 2024, ai sensi della deliberazione 631/2023/R/GAS, “sommando” tale scostamento, nei termini illustrati al successivo punto, al tasso di variazione del deflatore per l’anno 2025 determinato utilizzando i criteri “ordinari” previsti dalla regolazione tariffaria;
- in termini formali, prevedere il tasso di variazione del deflatore utilizzato per l’aggiornamento delle opzioni tariffarie per l’anno 2025 venga calcolato “pro-forma” sulla base della seguente formula, con arrotondamento alla terza cifra decimale:

$$var_defl_{AT=2025}^{rett} = (1 + var_defl_{AT=2025}^{ord}) \cdot \frac{(1 + var_defl_{AT=2024}^{rett})}{(1 + var_defl_{AT=2024}^{del.631/2023})} - 1$$

dove:

- $var_defl_{AT=2025}^{ord}$ è il tasso di variazione del deflatore per l’anno tariffario 2025, calcolato secondo i criteri “ordinari” previsti dalla regolazione tariffaria;
- $var_defl_{AT=2024}^{rett}$ è il tasso di variazione del deflatore “rettificato” per l’aggiornamento al 2024 delle tariffe relative al gas naturale, pari al 5,3%;
- $var_defl_{AT=2024}^{del.631/2023}$ è il tasso di variazione del deflatore riportato nella deliberazione 631/2023/R/GAS, utilizzato ai fini dell’aggiornamento delle opzioni tariffarie per l’anno 2024, pari al 3,80%.

RITENUTO, INFINE, OPPORTUNO:

- in relazione alle osservazioni in merito all’utilizzo del deflatore al fine di rivalutare i costi di capitale dei servizi infrastrutturali energetici, rinviarne la valutazione a successivi specifici approfondimenti;
- con riferimento alle osservazioni inerenti alla regolazione tariffaria del servizio di stoccaggio, anche al fine di garantire omogeneità tra servizi infrastrutturali energetici non soggetti ai criteri ROSS, valutare, nell’ambito del prossimo procedimento tariffario e ai fini della rideterminazione dei ricavi di riferimento 2024, l’adozione, in via straordinaria, di una misura analoga a quella prospettata per i servizi di distribuzione e misura del gas e coerente con l’approccio previsto per tenere conto della rettifica dei dati dell’Istat per i servizi soggetti a regolazione ROSS dall’anno 2024

DELIBERA

1. di concludere il procedimento, avviato con la deliberazione 66/2024/R/GAS, procedendo al riconoscimento, in via straordinaria, degli effetti derivanti dalla revisione, da parte dell'Istat, dei dati utilizzati per la determinazione del tasso di variazione del deflatore degli investimenti fissi lordi utilizzato ai fini dell'aggiornamento delle tariffe per i servizi di distribuzione e misura del gas, per l'anno 2024;
2. di prevedere che, con riferimento ai servizi di distribuzione e misura del gas naturale in reti interconnesse con la rete di trasporto nazionale, il tasso di variazione del deflatore degli investimenti fissi lordi da applicare ai fini della determinazione delle tariffe di riferimento provvisorie, di cui all'articolo 3, comma 2, lettera a), della RTDG, per l'anno 2024, fermo restando quanto indicato al successivo punto 3, e ai fini della determinazione delle tariffe di riferimento definitive, di cui all'articolo 3, comma 2, lettera b), della RTDG, per l'anno 2024, sia assunto pari al 5,3%;
3. di prevedere che il recepimento nella raccolta RAB GAS, relativa all'anno solare 2022, delle rettifiche dei dati relativi alle dismissioni di gruppi di misura tradizionali nell'ambito del programma di sostituzione previsto dalle “*Direttive per la messa in servizio dei gruppi di misura del gas*”, conseguenti alla modifica del tasso di variazione del deflatore degli investimenti fissi lordi per l'anno 2024, venga posticipato rispetto all'adozione del provvedimento relativo alle tariffe di riferimento provvisorie per l'anno 2024, in tempo utile per l'adozione del provvedimento relativo alle tariffe di riferimento definitive per l'anno 2024;
4. con riferimento ai servizi di distribuzione e misura in reti isolate di gas naturale e di gas diversi dal naturale a mezzo di reti canalizzate, di prevedere, in sede di determinazione dei ricavi di riferimento per l'anno 2025, una partita straordinaria di ricavi ammessi aggiuntivi, calcolando “*pro-forma*” il tasso di variazione del deflatore per l'aggiornamento delle opzioni tariffarie di cui, rispettivamente, all'articolo 65 e all'articolo 69 della RTDG, per l'anno 2025, sulla base della seguente formula, con arrotondamento alla terza cifra decimale:
$$var_defl_{AT=2025}^{rett} = (1 + var_defl_{AT=2025}^{ord}) \cdot \frac{(1+5,3\%)}{(1+3,8\%)} - 1$$

dove:

 - $var_defl_{AT=2025}^{ord}$ è il tasso di variazione del deflatore degli investimenti fissi lordi per l'anno tariffario 2025, calcolato secondo i criteri “ordinari” previsti dalla regolazione tariffaria;
5. di pubblicare il presente provvedimento sul sito internet dell'Autorità www.arera.it.

8 maggio 2024

IL PRESIDENTE
Stefano Besseghini